

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E DI UNA SEZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRAVELLONA TOCE.

Periodo 01.09.2018 – 31.08.2021

CIG 7454222A95

SOMMARIO

ART. 1 -OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 -DURATA DEL CONTRATTO

ART. 3 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'ESECUZIONE

ART. 4 -VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

ART. 5 - MATERIALI

ART. 6 – SERVIZI MIGLIORATIVI

ART. 7 - RAPPORTI CON IL SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE

ART. 8 - CLAUSOLA SOCIALE

ART. 9 -OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

ART. 10 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

ART. 11 - CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

ART. 12 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

ART. 13 - REVISIONE DEI PREZZI

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI

ART. 15 - SUBAPPALTO

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 18 - PENALITÀ

ART. 19 - RECESSO

ART. 20 - DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 22 - RIPARTO DI GIURISDIZIONE IN CASO DI CONTENZIOSO

ART. 23 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto **un unico lotto** per la gestione dei seguenti servizi:

- A) Pre-scuola e Doposcuola presso la Scuola primaria "F. Albertini"
- B) Centro estivo comunale
- C) Gestione di una sezione dell'Asilo nido Comunale
- D) Coordinamento Pedagogico dell'Asilo Nido Comunale
- E) Accompagnamento alunni sullo scuolabus comunale
- F) Appoggio educativo-assistenziale e sostegno all'apprendimento per gli alunni portatori di handicap e in disagio socio-culturale (se richiesto dall'Istituto Comprensivo).

Nell'Allegato A) al presente Capitolato sono dettagliate le modalità di svolgimento dei servizi educativi sopra elencati.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto ha durata dal 01/09/2018 al 31/08/2021, corrispondente agli anni educativi/scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021- (compresi i centri estivi dell'anno 2021), nel rispetto dei vari periodi di inizio/fine attività di cui all'art. 1 "Oggetto dell'appalto".

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente capitolato per ulteriori tre anni educativi/scolastici fino al 31 agosto 2024.

Al termine del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà in caso di impossibilità risultante da eventi non imputabili all'Amministrazione stessa, di disporre una proroga tecnica del contratto per il termine necessario all'effettuazione di una nuova procedura di gara, al fine di assicurare i servizi nelle more del reperimento di un nuovo contraente, fatte salve successive disposizioni di legge e prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

ART. 3 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto esecutivo, salvo quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016. Il responsabile del procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta esecutiva, per garantire l'avvio dei servizi nei tempi stabiliti dai calendari scolastici. Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, secondo quanto previsto dal presente contratto.

Nei casi di cui sopra l'Impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese.

L'Amministrazione inoltre può ammettere variazioni al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) in conseguenza di significativo aumento, diminuzione, variazione della domanda dei servizi cui l'Amministrazione Comunale intende dare risposta nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità;

d) in conseguenza di differenti scelte delle modalità di gestione dei servizi nel rispetto della normativa vigente ed applicabile agli enti locali.

In tali casi l'Amministrazione interessata può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. L'esecutore, ai sensi comma 12 dell'art. 106 del D.lgs 50/2016, è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal contraente e che lo stesso abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Ogni variante all'esecuzione del contratto va previamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione.

ART. 4 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo totale presunto è di Euro **754.137,00** al netto dell'I.V.A., ottenuto come prodotto della moltiplicazione tra il corrispettivo orario e il numero presunto di ore per il triennio (specificate nel prospetto di cui all'allegato A). L'importo è da considerarsi onnicomprensivo di qualsiasi onere, spese di gestione ed utili d'impresa connessi al presente contratto.

Tale importo comprende inoltre la stima dei costi della sicurezza e di tutti i costi necessari per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, così definito:

Euro 754.137,00 (iva esclusa) per i complessivi **tre anni** di durata dell'appalto di cui:

- **a base di gara: € 753.537,00 (iva esclusa)**
- **per oneri di sicurezza non ribassabili: € 600,00 (iva esclusa)**

Il valore presunto relativo all'**eventuale ripetizione** di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto per ulteriori **tre anni scolastici** viene stimato in **€ 754.137,00 (iva esclusa)** di cui:

- **a base di gara: € 753.537,00**
- **per oneri di sicurezza non ribassabili: € 600,00 (iva esclusa)**

Il valore complessivo dell'appalto relativo ai servizi in oggetto per 3 anni + 3 anni eventuali risulta pertanto pari a € 1.508.274 (iva esclusa) di cui:

- **a base di gara: € 1.507.074**
- **per oneri di sicurezza non ribassabili: € 1200,00**

Il corrispettivo orario utilizzato per il calcolo dell'importo complessivo è di:

- Euro 19,50 (diciannove/50) al netto dell'I.V.A. per il personale educativo;
- Euro 17,00 (diciassette/00) al netto dell'I.V.A. per il personale ausiliario;
- Euro 30,00 (trenta/00) al netto dell'I.V.A. per il coordinatore pedagogico dell'Asilo Nido.

Non vengono prese in considerazione offerte economiche pari o superiori all'importo previsto.

Il presente appalto è finanziato con risorse proprie del bilancio comunale.

ART. 5 - MATERIALI

Tutto il materiale necessario al pratico svolgimento delle attività educative e ludico-ricreative previste nel progetto-offerta di gestione dei servizi, è a totale carico dell'Impresa

aggiudicataria. Detto materiale dovrà corrispondere alle caratteristiche di massima sicurezza in considerazione del tipo di utenza con la quale si va ad operare, di igiene, nonché di qualità ed efficacia.

Nel corso del periodo di servizio la Ditta aggiudicataria garantisce il ricambio di detto materiale didattico laddove si verifichi il deperimento della fornitura iniziale.

Nel progetto educativo deve essere indicato il tipo e la quantità di materiale educativo messo a disposizione per ciascun gruppo.

Per la gestione della sezione dell'Asilo nido comunale sarà a carico dell'aggiudicataria anche la fornitura di attrezzature e prodotti di pulizia come meglio specificato nell'allegato A) al presente capitolato.

ART. 6 - SERVIZI MIGLIORATIVI

L'impresa dovrà garantire, con oneri e spese a proprio carico, la realizzazione delle proposte migliorative presentate in fase di gara.

ART. 7 – RAPPORTI CON IL SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE

In sede di presentazione dell'offerta, l'appaltatore formula una proposta tecnico-gestionale per i servizi appaltati. Quanto dichiarato in relazione agli aspetti tecnico-operativi e tecnico-organizzativi, che costituiscono oggetto di valutazione, è da considerare vincolante per l'appaltatore in termini di realizzazione e fornitura di risorse, di qualsiasi natura, per la loro esecuzione.

La ditta aggiudicataria è unica responsabile del corretto svolgimento dei servizi oggetto d'appalto, per i quali impiegherà i necessari operatori.

La ditta aggiudicataria dovrà nominare un referente Responsabile per la gestione del contratto e dei servizi individuato tra il personale impiegato e dovrà comunicarne il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo mail. Tale Responsabile dovrà rispondere dell'organizzazione gestionale, avrà il compito di coordinare il personale della ditta aggiudicataria, redigerne i turni e gli ordini di servizio nonché di fungere da referente per l'Amministrazione comunale. Deve altresì rispondere dell'andamento del servizio con incontri periodici di valutazione con l'Amministrazione Comunale, dovrà mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi che dovessero sorgere sui servizi ed operare nel rispetto del piano organizzativo dei servizi concordato con l'Ente, nonché nel pieno rispetto dei patti e delle condizioni dettate dal presente capitolato e dal contratto.

Prima dell'avvio dei servizi, il Responsabile per la gestione del contratto e dei servizi della ditta aggiudicataria è tenuto a:

- progettare la reale organizzazione degli stessi con i referenti comunali;
- trasmettere all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune l'elenco nominativo del personale che sarà adibito ai servizi stessi, suddiviso per mansione, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale dei titoli di studio e/o attestati professionali. Detto elenco deve essere aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Le prestazioni si svolgono in tutti i giorni di attività previsti dal calendario educativo/scolastico dal lunedì al venerdì e devono comunque essere garantite in caso di assenza del personale educativo con opportune sostituzioni, senza compromettere quantitativamente e qualitativamente le attività affidate. L'appaltatore deve comunicare tempestivamente al competente ufficio comunale ogni sostituzione, qualunque sia il motivo (ferie, permessi, malattie, maternità, ecc.) e ogni variazione di orario degli operatori.

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e pertanto non possono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e la ditta aggiudicataria, in caso di proclamazione di sciopero, deve attenersi alle disposizioni di cui al vigente Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali.

La ditta aggiudicataria si obbliga, in caso di mancato espletamento dei servizi per sciopero dei propri operatori, a dare preavviso almeno 5 giorni prima, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune.

In caso di abbandono o sospensione e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla ditta aggiudicataria per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico della ditta aggiudicataria, e ciò indipendentemente dalle penali a questa applicabili e fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. Per l'esecuzione d'ufficio, l'Amministrazione potrà provvedere con personale proprio e/o mediante affidamento a terzi.

Nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Periodicamente l'appaltatore deve far pervenire una relazione che illustri l'andamento dei servizi, le criticità e le eventuali proposte migliorative della gestione. L'appaltatore deve rendersi disponibile ad apportare eventuali variazioni e modifiche alla gestione dei servizi e al personale utilizzato, se ritenuto necessario per il miglioramento dei servizi stessi. L'Ufficio Servizi Scolastici del Comune ha facoltà di supervisione, controllo ed intervento sull'operato dell'aggiudicataria nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto anche ricorrendo alla consultazione dei responsabili delle istituzioni scolastiche e ad "indagini di soddisfazione" rivolte agli utenti.

La responsabilità organizzativa della gestione dei servizi e del personale è propria dell'appaltatore e deve garantire la massima continuità di ciascun educatore per tutta la durata del servizio allo scopo di assicurare all'utenza figure di riferimento stabili, e per quanto possibile e compatibile con la funzionalità dei servizi, il minor frazionamento delle ore di lavoro degli operatori socio-educativi e una distribuzione proporzionata sui diversi servizi.

La ditta aggiudicataria e il suo personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al Responsabile di servizio comunale tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'esperimento dei loro compiti, possano ostacolare o impedire il regolare svolgimento del servizio.

La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a:

- a) sostenere, per i centri estivi comunali, l'onere della spesa di accompagnamento delle educatrici per le uscite/escursioni previste nel piano organizzativo del servizio estivo in quanto gli scuolabus comunali possono trasportare al massimo n. 3 adulti.
- b) sostenere il costo del pasto consumato dagli operatori nei giorni in cui svolgono assistenza e vigilanza ai bambini che utilizzano la mensa scolastica o dell'asilo nido.
- c) utilizzare i locali assegnati per lo svolgimento dei servizi con la diligenza del buon padre di famiglia, provvedendo al ripristino e/o all'eventuale sostituzione a spese della ditta medesima in caso di danneggiamenti arrecati a strutture e/o ad arredi/attrezzature/materiali.
- d) conservare le chiavi di accesso ai locali con la massima cura e consegnarle soltanto a personale di fiducia. L'eventuale smarrimento delle chiavi comporterà per l'impresa l'onere derivante dalla sostituzione della serratura e di ogni altra spesa connessa;

- e) riconsegnare, alla scadenza del contratto, gli edifici e gli spazi per lo svolgimento delle diverse attività oggetto di contratto, nonché le aree annesse, nello stato in cui sono stati inizialmente consegnati, liberi da persone e/o cose di proprietà della stessa;
- f) assumere tutte le responsabilità connesse all'applicazione del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, inerente l'organizzazione dei servizi e la formazione del personale;
- g) comunicare, al fine della verifica del rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i nominativi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del personale in servizio in possesso dell'attestato di pronto soccorso e antincendio;
- h) garantire che tra gli operatori assegnati al servizio siano costantemente presenti, per la corretta gestione dell'emergenza e durante l'orario di svolgimento delle attività, addetti al servizio antincendio e addetti al primo soccorso in numero sufficiente ed idoneo e che tali operatori abbiano ricevuto la formazione prevista;
- i) dotare il personale di mezzi e strumenti atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e adottare tutte le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette sia dei terzi sia degli utenti del servizio;
- j) osservare le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 3030 e al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.
- k) garantire la rilevazione delle presenze degli iscritti ai diversi servizi;
- l) dotarsi di apposita utenza telefonica per i servizi oggetto del presente appalto;
- m) realizzare documentazione fotografica o video dei servizi nel rispetto delle norme sulla privacy e delle autorizzazioni concesse dai genitori in sede di iscrizione;
- n) assicurare la partecipazione di tutto il personale (educativo e non) a incontri di formazione e di aggiornamento programmati.

ART. 8 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti e allo scopo di perseguire la continuità educativa, in caso di cambio di gestione l'impresa affidataria si impegna ad assumere il personale già addetto al servizio in appalto alla data di pubblicazione del bando di gara, secondo le procedure previste allo specifico articolo del CCNL applicato e mantenendo gli stessi livelli di inquadramento dei singoli lavoratori. Si specifica che la società appaltatrice uscente è giuridicamente una Cooperativa sociale. L'elenco del personale attualmente impiegato è contenuto nell'allegato B) del presente capitolato.

ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

La ditta aggiudicataria dovrà osservare tutte le disposizioni di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro. La ditta aggiudicataria deve instaurare rapporti di lavoro che per la natura e la tipologia del servizio siano consentiti dalla normativa vigente.

La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento

sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, e dagli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente appalto, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'impiego di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia.

Tutto il personale adibito ai servizi appaltati dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'aggiudicataria. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Inoltre dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi relativi al personale impiegato, previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo tra il Comune di Gravellona Toce e il personale dell'appaltatore.

Al personale è fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

L'aggiudicataria si impegna a richiamare e, se il caso, a sostituire il personale che non osservasse le disposizioni sopra indicate.

Il personale dovrà essere dotato di apposito vestiario e di misure atte a consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico.

Gli operatori adibiti al servizio, ivi compresi i sostituti, devono essere a conoscenza delle procedure e dei protocolli in uso nei servizi ai quali sono adibiti e disponibili a farsi carico delle richieste relative al buon funzionamento dello stesso; devono mantenere un contegno decoroso e avere comportamenti consoni e adeguati all'ambiente, prestare attenzione all'immagine dell'ente committente, alle esigenze dell'utenza e improntare il proprio comportamento al rispetto dei bambini, delle famiglie e degli altri operatori presenti nel servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà esibire ad ogni richiesta del committente il libro matricola e il foglio paga, i contratti individuali di lavoro del personale (lavoratori e soci/lavoratori) impiegato nell'appalto in questione, al fine di verificare il rispetto degli impegni come sopra indicati e la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo, accertata dal Comune di Gravellona Toce, lo stesso comunicherà alla Ditta/Cooperativa aggiudicataria ed anche all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, per i servizi in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è stato concluso. Il pagamento alla Ditta/Cooperativa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta/Cooperativa non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento di danni.

Sostituzioni: al fine di garantire all'utenza la necessaria continuità ed uniformità dei servizi, la ditta aggiudicataria si impegna a non sostituire il personale impiegato, tranne nei casi sotto evidenziati e secondo le seguenti modalità:

- assenze per ferie, che dovranno essere programmate entro un congruo termine, tenendo conto delle esigenze del servizio. La sostituzione dovrà avvenire fin dal primo giorno di assenza con personale preventivamente inserito nel servizio stesso;
- assenze dal servizio per qualsiasi altra causa. Spetta alla ditta aggiudicataria il compito di provvedere immediatamente alla sostituzione e, in casi eccezionali e assolutamente imprevedibili, dal 2° (secondo) giorno di assenza.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad utilizzare per le sostituzioni personale in possesso degli stessi requisiti indicati nelle modalità di esecuzione del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, supportato da idonei elementi valutativi, di chiedere ed ottenere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo sulla base di oggettivi riscontri desumibili da documenti, atti, segnalazioni o quant'altro in suo possesso.

La richiesta di sostituzione potrà inoltre riguardare il personale per il quale sia stata segnalata una grave negligenza nei confronti degli utenti o, per più di due volte, il mancato o non consono adempimento dei propri compiti.

La ditta aggiudicataria deve garantire la sostituzione definitiva di quegli educatori che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, dovessero risultare inadeguati allo svolgimento del servizio, nel termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.

Nel suddetto caso, la ditta aggiudicataria deve assicurare, senza ulteriori oneri a carico del committente, una compresenza fra la persona uscente e quella entrante, per il passaggio delle informazioni necessarie a garantire la continuità delle attività.

Personale integrativo:

L'Amministrazione Comunale potrà eventualmente inserire presso i servizi oggetto del contratto operatori in servizio civile ad essa assegnati (su specifico progetto di utilizzo), operatori in servizi di pubblica utilità, volontari o tirocinanti in una logica complementare e non sostitutiva rispetto all'impiego di operatori professionali previsti dal capitolato.

ART. 10 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori di cui al D.lgs 81/2008.

Le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare la ditta aggiudicataria e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate, sono contenute all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) facente parte della documentazione di gara quale allegato al presente capitolato.

ART. 11 - CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il controllo sull'esecuzione dell'appalto è affidato al Responsabile del settore Servizi Scolastici del Comune di Gravellona Toce.

In particolare il responsabile provvede:

- alla verifica della prestazione contrattuale eseguita, compreso l'accertamento dell'esatta consistenza ai fini della liquidazione del corrispettivo da parte degli organi pagatori, nel rispetto dell'impegno di spesa previsto per il contratto. I pagamenti sono disposti nel termine indicato nel presente capitolato;
- a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

L'Amministrazione Comunale tramite il suddetto Responsabile ha accesso al servizio in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

Il controllo è inerente alla supervisione del servizio e consiste nella verifica delle attività svolte, delle prestazioni erogate dagli operatori, del livello qualitativo delle stesse e del grado di soddisfacimento dei bambini iscritti ai servizi e dei loro genitori. Tale verifica può riguardare specificamente l'idoneità, l'adeguatezza e la condotta del personale impiegato dalla ditta aggiudicataria. Resta fermo quanto previsto in merito alla sostituzione del personale.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di verificare, in ogni momento, l'effettivo svolgimento delle attività proposte e la concreta realizzazione del tipo di servizio previsto dal progetto presentato in sede di gara. In caso di ingiustificata e non autorizzata realizzazione di un programma di attività diverso per contenuti educativi e varietà delle proposte, rispetto al progetto offerto in sede di gara, l'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere il rispetto degli accordi contrattuali e lo svolgimento di tutte le concordate attività, salva l'adozione di idonee misure volte a tutelare l'efficienza-qualità del servizio e gli interessi dell'Amministrazione stessa.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire dati, reports e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, l'Amministrazione Comunale potrà convocare il Responsabile della ditta aggiudicataria presso la sede del settore comunale competente.

ART. 12 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

Per i servizi di cui al presente capitolato la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a rendicontare mensilmente le ore di prestazione effettivamente rese e dovrà emettere fattura mensile, tenendo conto del costo orario offerto in sede di gara.

Dalla fatturazione dovranno risultare le quantità distinte per tipologia di servizio e di operatori.

La ditta aggiudicataria, con il corrispettivo definito nell'offerta economica, si intende soddisfatta di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi.

Il corrispettivo delle prestazioni, relativamente al servizio svolto, sarà corrisposto mensilmente alla ditta aggiudicataria entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura all'Amministrazione Comunale. Tutte le fatture dovranno essere in formato elettronico, in regola con le vigenti disposizioni di legge, dovranno riportare il seguente "codice univoco ufficio": **UFWAOJ** e dovranno contenere tutti gli elementi idonei ad individuare il servizio (n. contratto, dati del fornitore, codice IBAN con indicazione che trattasi di conto corrente dedicato, periodo di competenza, codice CIG attribuito...). La ditta è tenuta a consegnare unitamente ad ogni fattura copia della documentazione attestante la regolare esecuzione del servizio e le ore effettuate dal personale in ciascun servizio.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali: le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e della Circolare M.E.F. N. 1/E del 9/2/2015 si precisa che il Comune di Gravellona Toce per le fatture emesse liquiderà il solo imponibile della fattura, mentre l'IVA verrà trattenuta per il successivo versamento da parte del Comune all'Agenzia delle Entrate (split payment).

La stazione appaltante verificherà periodicamente la situazione contributiva della ditta aggiudicataria mediante richiesta del documento unico di regolarità contributiva applicando in caso di inadempimento il comma 5 dell'art. 30 del D.lgs 50/2016.

In caso di fatture incomplete, prive dei riferimenti di cui sopra, e nel caso in cui il Responsabile del procedimento di spesa riscontri elementi o circostanze che impediscano la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione formale al fornitore.

La comunicazione sospende i termini di pagamento fino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze comunicate e comunque per un massimo di mesi sei.

In base alle disposizioni contenute all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 ss.mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti da parte del committente verranno effettuati esclusivamente e totalmente a mezzo bonifico su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui il legale rappresentante della ditta aggiudicataria deve comunicare gli estremi identificativi nonché il codice fiscale e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. In mancanza di tale comunicazione non sarà possibile eseguire le liquidazioni delle fatture. La ditta aggiudicataria provvede altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (L. 217/2010 conv. D.L. 187/2010). In caso d'inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge 136/2010 e ss.mm.ii..

ART. 13 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi contrattuali sono fissi per il primo anno di durata contrattuale. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 le richieste di revisione del prezzo, su istanza di parte, saranno valutate dai responsabili. Il parametro di riferimento sarà la variazione media annuale dell'indice ISTAT FOI (indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).

L'istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta.

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D. Lgs 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

A tale riguardo si precisa che:

- per i documenti e le dichiarazioni presentate ai fini dell'ammissione alla gara il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti e le dichiarazioni presentate ai fini dell'aggiudicazione e conclusione del contratto, la mancata presentazione dei documenti o fornitura dei dati richiesti è sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Ente o, comunque, coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio;

- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso dell'Ente;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali ad esempio istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc).

Il titolare del trattamento dei dati è l'Ente che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

L'Ente in quanto soggetto pubblico non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui entra legittimamente in possesso per l'adempimento degli obblighi contrattuali. La ditta aggiudicataria si obbliga al trattamento dei dati personali per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi a distruggere le banche dati non più utili per le finalità specifiche del contratto. Il committente potrà in qualsiasi momento verificare in ordine alle modalità del trattamento ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'Impresa.

Nel caso di perdita di riservatezza sui dati la ditta aggiudicataria risponderà per ciascun evento con risarcimento dei danni. Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali l'Amministrazione Comunale risolverà con effetto immediato il contratto.

La ditta aggiudicataria è infine tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità. E' tenuta inoltre a comunicare all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Gravellona Toce il nominativo del soggetto nominato Responsabile del trattamento dei dati.

ART. 15 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere i servizi oggetti del presente appalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione, anche rivalendosi sulla cauzione, ad eccezione del caso in cui si dimostri la cessione dell'Azienda e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Non è ammesso il subappalto per i servizi educativi.

Può essere ammesso il subappalto solo per i servizi di pulizia, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e nelle modalità definite dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato da questa amministrazione. Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'impresa per la buona esecuzione del contratto nei confronti della amministrazione comunale. L'impresa garantisce il rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle normative vigenti, dei C.C.N.L. e di tutte le norme del presente bando. L'amministrazione si riserva di effettuare verifiche periodiche in merito, anche di concerto con organismi ritenuti competenti. L'accertata violazione della presente

disposizione comporterà l'immediata risoluzione dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità. L'Amministrazione Comunale provvederà ad incamerare la cauzione, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi.

ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'Art. 103 del D.lgs 50/2016, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e dei rispettivi contratti, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a costituire una garanzia definitiva con le modalità indicate all'art. 93 del D.lgs 50/2016 pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi nell'esecuzione dell'appalto e nell'espletamento dei servizi che ne formano oggetto, come descritti nel presente capitolato d'oneri, riconducibili a fatto od omissione della stessa ditta aggiudicataria o di suo personale dipendente ovvero di operatori o addetti che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per conto della medesima - tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione committente da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti della stessa.

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione dei beni eventualmente danneggiati nell'ambito delle strutture che ospitano i servizi oggetto dell'appalto, previa autorizzazione dell'Ufficio preposto dell'Amministrazione comunale, restando convenuto che l'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell'aggiudicatario.

E' obbligo della ditta aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

La ditta aggiudicataria deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione dei danni causati; in caso contrario il committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, sulla fidejussione.

A copertura dei danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o che possano derivare ai prestatori di lavoro, durante e in relazione all'esecuzione dell'appalto e allo svolgimento delle attività e dei servizi che ne formano parte, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto - una polizza di assicurazione della **Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO)**, la quale deve:

- prevedere massimali di garanzia per sinistro non inferiori a:

- euro 2.000.000,00 per persona - *terzo o prestatore di lavoro* -

- euro 500.000,00 per danni a cose
- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato speciale, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni;
- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'aggiudicatario nonché la responsabilità dell'aggiudicatario per fatto di qualsiasi persona che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto di appalto;
- ricomprendere la responsabilità civile per i danni causati a terzi dalle persone (compresi i minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza) del fatto delle quali l'aggiudicatario e/o suoi incaricati siano tenuti a rispondere a termini di legge (*r.c. di tutori, precettori e maestri d'arte - ex art. 2048 c.c.*);
- ricomprendere nel novero dei terzi gli utenti minori che si devono intendere terzi fra loro;
- comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione committente e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'aggiudicatario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la ditta aggiudicataria stessa dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa così come dalle eventuali polizze RCT o RC Prodotti dei fabbricanti o dei fornitori dei prodotti utilizzati nell'esecuzione dell'appalto.

ART. 18 - PENALITÀ

In caso di inadempienze il committente si riserva la facoltà di applicare delle penali, comprese fra € 250,00 ed € 2.500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta da parte del Comune, a mezzo di Pec.

La ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Il provvedimento è assunto dal Responsabile dei Servizi scolastici del Comune da cui dipendono i servizi oggetto dell'appalto.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento inviata dall'Ufficio Servizi Scolastici mediante Pec. Decorso inutilmente tale termine, il committente procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall'obbligo della ditta aggiudicataria di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente in dipendenza dell'inadempimento.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del committente sono notificate alla ditta aggiudicataria in via amministrativa.

In caso di infrazioni accertate viene addebitata alla ditta aggiudicataria una sanzione di € 250,00 per ogni infrazione di lieve entità; per gravi infrazioni o per il ripetersi di infrazioni di minore gravità si addebita una sanzione compresa fra € 300,00 ed € 1.000,00 cadauna in ragione della gravità, come di seguito specificato:

- mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione;
- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati: € 500,00;
- utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 500,00 per ogni operatore per ogni giorno di lavoro;
- mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alla scadenza concordata: € 300,00;
- mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta aggiudicataria e altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta aggiudicataria: € 300,00 per ogni disservizio;
- inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00.

Sono comunque considerate infrazioni gravi e punibili con il massimo della sanzione quelle commesse dal personale della ditta aggiudicataria dolosamente, e quelle da cui possano derivare danni agli utenti dei servizi affidati o a terzi.

In caso di avvio posticipato del servizio per cause imputabili alla ditta aggiudicataria verrà applicata una penalità di € 2.500,00 per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 3 giorni.

In caso di recidiva le penalità sono raddoppiate.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio o negli altri casi esplicitamente previsti dal presente capitolato, il Comune può dare luogo alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20.

ART.19 - RECESSO

La ditta aggiudicataria è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l'Amministrazione Comunale intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale dei servizi assegnati, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative dei servizi.

Il committente può inoltre risolvere il contratto d'appalto in casi non imputabili alla ditta aggiudicataria, quali motivi di pubblico interesse o in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti, la ditta aggiudicataria concorderà un equo indennizzo con il committente ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

La ditta aggiudicataria può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 codice civile).

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente. In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo

il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 20S - DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Diffida ad adempiere

La ditta aggiudicataria dovrà garantire che l'esecuzione del servizio sia conforme a quanto previsto nel capitolato e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui dovesse risultare che la ditta aggiudicataria disattenda agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero gravi deficienze nelle attività dei servizi, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere in qualsiasi momento il contratto restando a carico della ditta aggiudicataria il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Amministrazione Comunale a questo riguardo.

Pertanto, se viene accertato che l'esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e il servizio non viene svolto a regola d'arte, l'Amministrazione Comunale inoltrerà al soggetto stesso apposita diffida ad adempiere mediante Pec, mettendo formalmente in mora la ditta aggiudicataria e assegnando alla stessa un termine per adempiere agli obblighi contrattuali. Tale termine decorre dal ricevimento della Pec da parte della ditta aggiudicataria.

Risoluzione del contratto

Decorso inutilmente il termine prefissato nella diffida ad adempiere, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di ordinare alla ditta aggiudicataria l'immediata sospensione della gestione e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile senza che la ditta aggiudicataria possa opporre eccezione alcuna.

Clausola risolutiva espressa

E' fatta salva l'automatica risoluzione di diritto del contratto a insindacabile giudizio dell'Ente "ipso facto et jure" ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), su semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che la ditta stessa possa opporre eccezione alcuna nei casi successivamente indicati:

- abbandono da parte della ditta aggiudicataria del servizio affidato;
- sospensione arbitraria, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 24 ore;
- gravi azioni di lesione della dignità della persona rivolte agli utenti da parte del personale incaricato;
- gravi violazioni della riservatezza dei dati come previsto dall'art. 16 del presente capitolato
- deficienza o negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate o contestate, compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- in tutti i casi di pubblico interesse;
- a seguito di inadempienze e violazioni contrattuali di ogni tipo nell'espletamento del servizio, compresa la violazione degli obblighi contrattuali verso il proprio personale, dopo tre richiami scritti senza che la ditta aggiudicataria abbia provveduto ad adempiere;
- ai sensi dell'art. 3 comma 8 L. 136/2010 qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti nel medesimo e/o anche in presenza di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. in contrasto con quanto stabilito nel medesimo articolo al comma 1.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell'Amministrazione Comunale di affidare il servizio a terzi.

Alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto l'importo del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.

Sarà inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale affidare ad altro soggetto la gestione dell'attività che la ditta aggiudicataria non avesse eseguito in conformità degli obblighi contrattuali o che si fosse rifiutata di eseguire, ponendo a carico della stessa le spese relative.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Dlgs 50/2016.

La risoluzione del contratto, a qualunque causa imputabile, comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e l'addebito all'appaltatore di tutti i danni conseguenti alla risoluzione.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, ivi incluse quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

ART. 22 - RIPARTO DI GIURISDIZIONE IN CASO DI CONTENZIOSO

Spetta al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte la soluzione delle controversie inerenti a tutti gli atti della procedura di gara, alla stipulazione e approvazione del contratto.

Per la definizione delle controversie afferenti alla fase successiva alla stipulazione del contratto, per quanto applicabili valgono le disposizioni dell'art. 206 del D.lgs 50/2016, antecedenti al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Verbania, in caso di mancata risoluzione.

ART. 23 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà particolare riferimento:

- Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti vigenti;
- Legge n. 328/2000, avente oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm. e ii.;
- Legge n. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e ss.mm. e ii.;
- Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm. ed ii. in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo n.196/2003 in materia di protezione dati personali;
- Regolamenti comunali vigenti che disciplinano il funzionamento dei servizi educativi del Comune
- Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- Norme del Codice Civile e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti;
- Norme del Codice Penale e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti;
- Norme del Codice di Procedura Civile e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti.